



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

LIMITI DI OPERATIVITÀ DELLE NAVI AI TERMINALI PETROLIFERI, PETROLCHIMICI E CHIMICI DEL COMPENSORIO PORTUALE DI SAVONA - VADO LIGURE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Savona:

- VISTE** le proprie Ordinanze n. 16, 18, 19 e 20 in data 8 giugno 2010, con le quali questa Capitaneria di Porto aveva disciplinato i limiti operativi applicabili alle navi che ormeggiano ai pontili/campo boe della rada di Savona - Vado Ligure, in relazione alle condizioni meteo-marine che interessavano le predette zone;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 176 in data 22 ottobre 2025 inerente i “limiti di operatività delle navi ai Terminal petroliferi, petrolchimici e chimici del comprensorio portuale di Savona- Vado Ligure” con cui sono stati aggiornate e conseguentemente abrogate le Ordinanze immediatamente sopra citate;
- VISTA** la pubblicazione “*Mooring Equipment Guidelines*”, edita dall’OCIMF (“*The Oil Companies International Marine Forum*”) e, segnatamente, il paragrafo 4 della Sezione 9, rubricato “*Establishing environmental operating limits*”;
- TENUTO CONTO** che è in corso il procedimento di revisione del vigente “*Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi del comprensorio portuale di Savona - Vado Ligure*”;
- RITENUTO NECESSARIO** apportare modifiche all’Ordinanza n. 176 in data 22 ottobre 2025, alla luce di un’ulteriore riunione avuta con la locale Corporazione Piloti durante la quale è stato ritenuto, al fine di eliminare dubbi interpretativi, chiarire nel dettaglio alcune disposizioni inerenti i limiti operativi di vento a cui attenersi durante i trasferimenti per l’ormeggio delle navi ai Terminal energetici situati nel porto di Vado ligure, anche alla luce delle risultanze degli incarichi esterni affidati dai terminal successivamente meglio evidenziati;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 98 in data 7 luglio 2025 (“*Disciplina in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero*”);
- VISTO** il foglio protocollo numero 14229 in data 30 luglio 2025, con il quale questa Capitaneria di Porto ha chiesto ai Responsabili dei Terminali “Esso Italiana S.r.l.”, “Italiana Petroli S.p.a.”, “Sarpom S.r.l.” e “SAAR DP Green S.p.a.” di voler fornire idonea documentazione tecnica - basata su apposito processo di valutazione del rischio - che tenesse conto dei limiti operativi, per le navi che

ormeggiano ai predetti siti, in relazione alle risorse e alle condizioni ambientali locali presenti;

VISTE le note acquisite ai numeri di protocollo 16622 e 17151 in data 05/09/2025 e 15/09/2025, con le quali rispettivamente i Responsabili dei Terminali “Sarpom S.r.l.” ed “Esso Italiana S.r.l.”, hanno fornito la documentazione tecnica richiesta

VISTE le note acquisite ai numeri di protocollo 16371 e 19116 in data 02/09/2025 e 13/10/2025 con le quali rispettivamente i Responsabili dei Terminali “Saar Dp Green S.r.l.” e “Italiana Petroli S.p.A.”, hanno riferito di aver provveduto ad incaricare un consulente esterno al fine di redigere uno studio mirato a certificare i limiti operativi dei rispettivi Terminal e pertanto, nelle more, di considerare validi i limiti operativi ad oggi esistenti;

VISTI gli articoli 52, 62, 63 e 65 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 69 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini della presente Ordinanza, si forniscono le sottoelencate definizioni:

- **Capitaneria:** la Capitaneria di Porto di Savona;
- **Compensorio portuale di Savona - Vado Ligure:** Area demaniale marittima, insieme dei due bacini di Savona e Vado Ligure, comprensiva delle relative infrastrutture portuali, ossia lo specchio acqueo racchiuso tra le dighe foranee, e le banchine/moli/aree ed altre attrezzature idonee e non all'attracco di navi o galleggianti), costituito dai bacini portuali di Savona e Vado Ligure, nonché dalla rada di Savona - Vado Ligure;
- **S.O.:** Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Savona;
- **Terminal:** i Terminali energetici, Campo Boe e piattaforme del porto responsabili della gestione delle operazioni di caricazione, scarica e stoccaggio di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici;
- **Vento:** raffica continua della durata di almeno 30 (trenta) secondi.

Articolo 2 (Obblighi in capo ai Comandanti delle navi)

Al fine di tutelare gli aspetti di sicurezza della navigazione, portuale e dell'ambiente costiero e marino, è fatto obbligo ai Comandanti delle navi dirette ai Terminali di non procedere all'ormeggio, secondo le indicazioni impartite dalla S.O. della Capitaneria di porto di Savona, qualora dovessero verificarsi - a seconda del Terminale interessato - le condizioni meteorologiche di cui al successivo articolo 4.

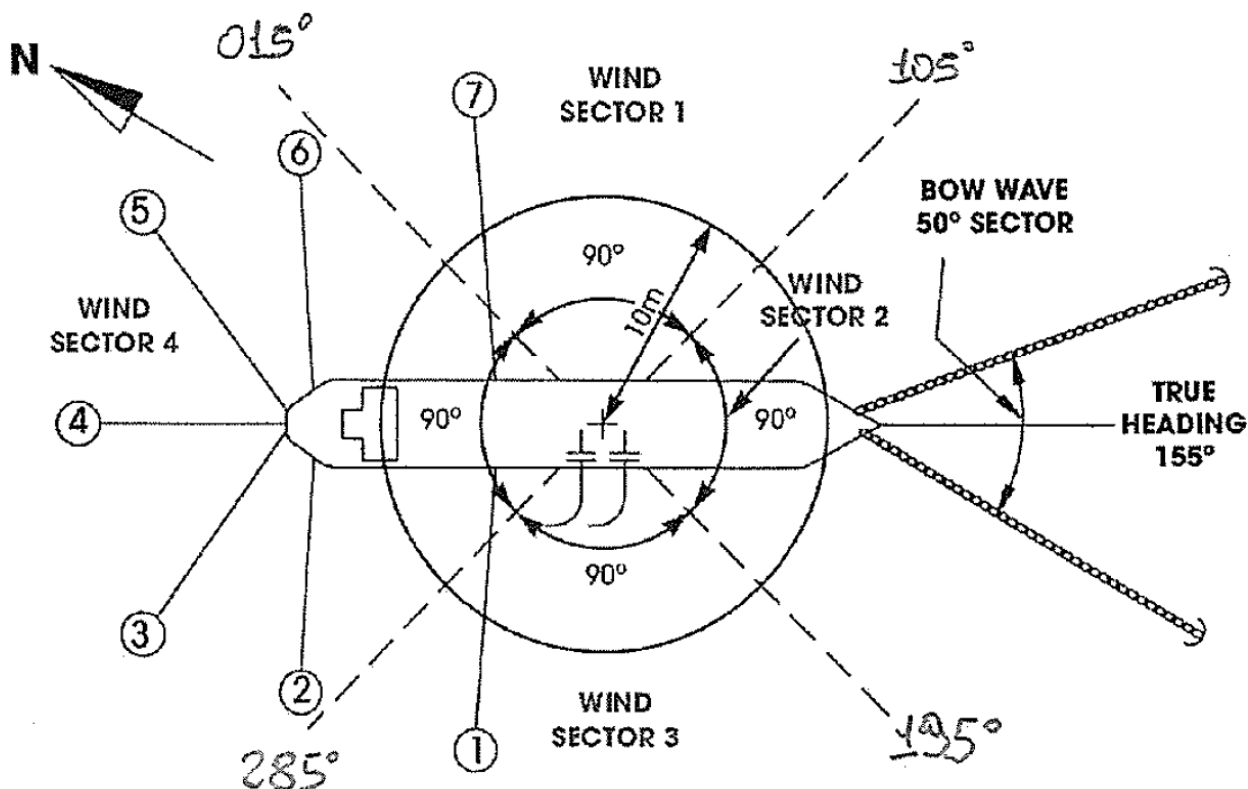
Articolo 3 (Obblighi in capo ai Terminal)

1. Il Terminal, al verificarsi delle condizioni di cui al successivo articolo 4, non deve ammettere all'ormeggio le navi dandone immediata comunicazione alla S.O. della Capitaneria di porto.

2. Qualora la nave sia già all'ormeggio, il Terminal deve sospendere le operazioni commerciali eventualmente in corso e, pertanto, comunicare al Comando di bordo di allontanarsi dall'accosto. Di tale situazione deve essere immediatamente informata la S.O. della Capitaneria di porto di Savona.

Articolo 4
(Obblighi da osservarsi al Terminale)

1. CAMPO BOE "SARPOM":



Le navi di portata lorda compresa tra 45.000 t e 316.000 t non possono ormeggiare al Campo Boe "Sarpom" con:

- Vento proveniente dal settore 1 (015° - 105°), avente intensità superiore a 19 nodi;
- Vento proveniente dal settore 2 (106° - 195°), avente intensità superiore a 25 nodi;
- Vento proveniente dal settore 3 (196° - 285°), avente intensità superiore a 19 nodi
- Vento proveniente dal settore 4 (286° - 014°), avente intensità superiore a 30 nodi.

A prescindere dell'intensità del vento in zona, le navi potranno procedere all'ormeggio qualora l'altezza media dell'onda in zona non superi 1.5 metri.

Qualora già all'ormeggio, vengono definiti i seguenti limiti operativi ambientali per navi di portata lorda compresa tra 45.000 t e 316.000 t:

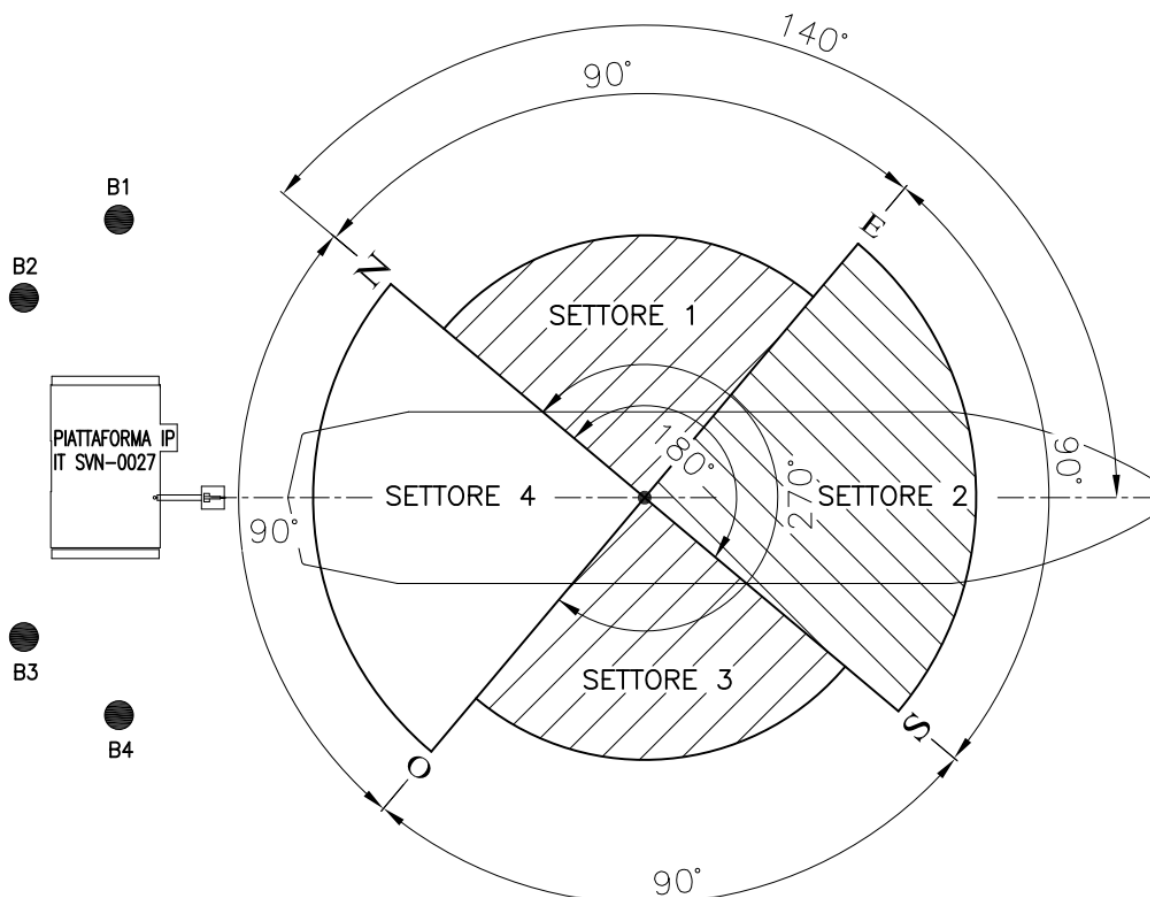
<i>Limiti operativi ambientali massimi da 45.000 a 316.000 di tonnellate</i>		
	<i>Velocità del Vento (*) (nodi)</i>	
<i>Azioni:</i>	<i>Settori 1/2/3</i>	<i>Settore 4</i>
Interruzione trasferimento del carico	17	30
Disconnessione manichetta del carico	22	35
Precauzioni speciali da intraprendere (es. rinforzo cavi ormeggio, valutazione disormeggio, etc...)	22	35

(*) Raffica di 30 secondi misurata a 10 metri di altezza

Indipendentemente dalle condizioni meteo marine, il Terminal avrà, comunque, l'obbligo di verificare la permanenza delle necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento e/o continuazione delle operazioni commerciali.

L'intensità del vento è verificata attraverso gli strumenti presenti a bordo della nave o in dotazione ai mezzi della locale Corporazione dei Piloti, i cui rilevamenti dovranno essere resi noti, dalla stessa Corporazione, alla S.O. della Capitaneria di porto di Savona ed agli altri servizi tecnico -nautici.

2. PIATTAFORMA “ITALIANA PETROLI”:



Le navi di qualsiasi dimensione non possono ormeggiare alla piattaforma “IP.- Italiana Petroli” con:

- Vento proveniente dai settore 1, 2 e 3 (000°- 270°), avente intensità superiore a 20 nodi;
- Vento proveniente dal settore 4 (271°- 359°), avente intensità superiore a 30 nodi;

A prescindere dell'intensità del vento in zona, le navi potranno procedere all'ormeggio qualora l'altezza media dell'onda in zona non superi 1.5 metri.

Qualora già all'ormeggio, vengono definiti i seguenti limiti operativi ambientali per navi di qualsiasi dimensione:

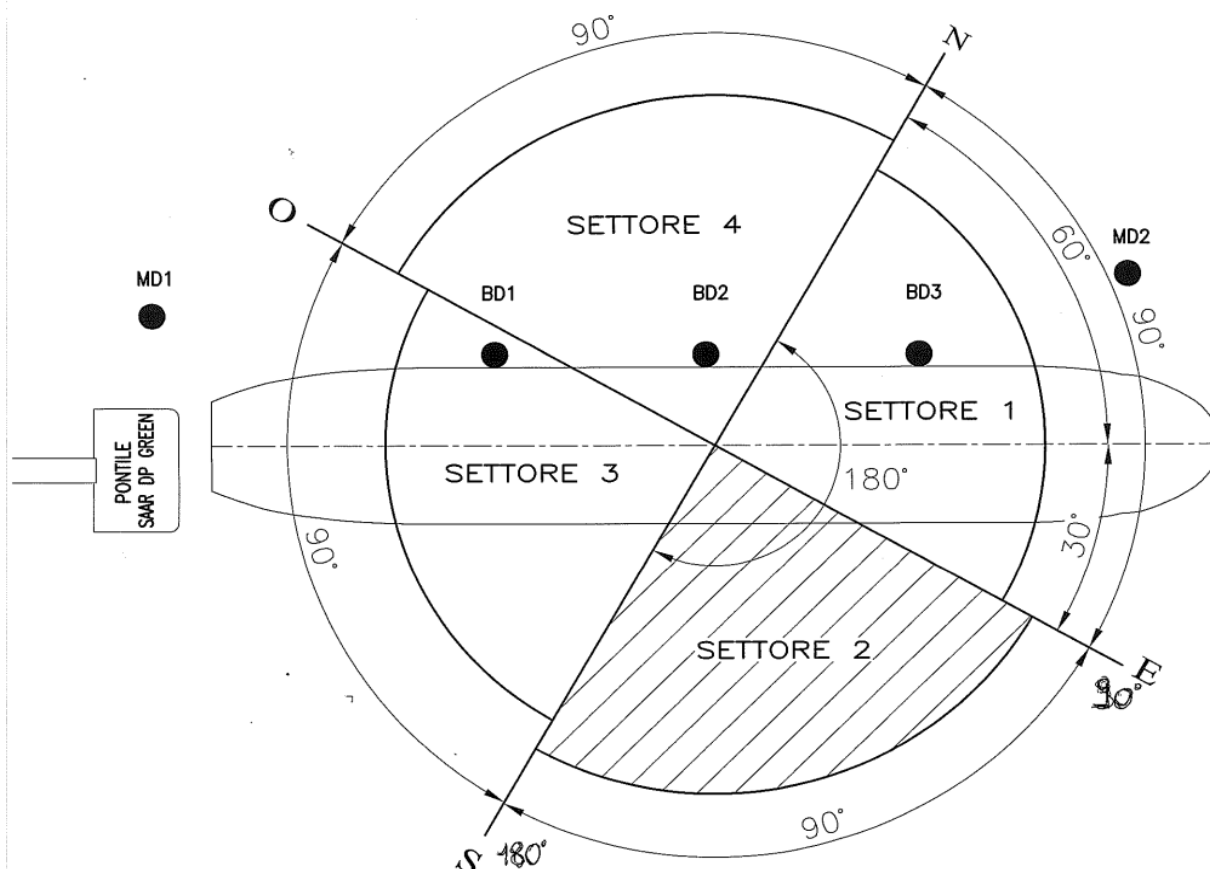
Limiti operativi ambientali massimi per nave di qualsiasi dimensione		
	Velocità del Vento (*) (nodi)	
Azioni:	Settori 1/2/3	Settore 4
Interruzione trasferimento del carico	20	30
Disconnessione manichetta del carico	20	30
Precauzioni speciali da intraprendere (es. rinforzo cavi ormeggio, valutazione disormeggio, etc...)	20	30

(*) Raffica di 30 secondi misurata a 10 metri di altezza

Indipendentemente dalle condizioni meteo marine, il Terminal avrà, comunque, l'obbligo di verificare la permanenza delle necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento e/o continuazione delle operazioni commerciali.

L'intensità del vento è verificata attraverso l'anemometro installato sulla piattaforma IP - Italiana Petroli, i cui dati devono essere resi disponibili dallo stesso terminal alla S.O. della Capitaneria di porto di Savona ed ai servizi tecnico nautici.

3. TERMINAL “SAAR DP Green”:



Le navi di qualsiasi dimensione non possono ormeggiare al Terminal “SAAR DP Green” con:

- Vento proveniente dai settore 1, 2, 3 e 4 (000°- 359°), avente intensità superiore a 25 nodi;

A prescindere dell'intensità del vento in zona, le navi potranno procedere all'ormeggio qualora l'altezza media dell'onda in zona non superi 1.5 metri.

Qualora già all'ormeggio, vengono definiti i seguenti Limiti operativi ambientali per navi di qualsiasi dimensione:

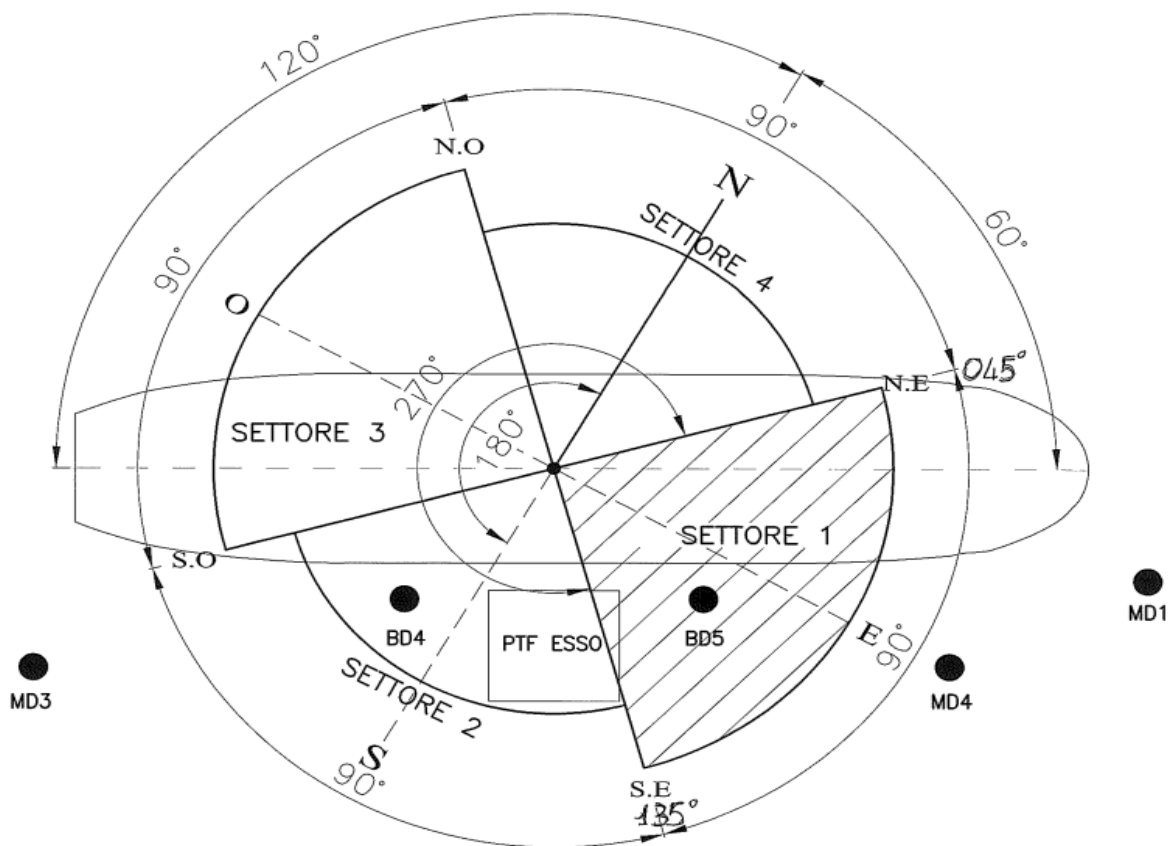
Limiti operativi ambientali massimi per nave di qualsiasi dimensione		
	<i>Velocità del Vento (*) (nodi)</i>	
<i>Azioni:</i>	<i>Settore 2</i>	<i>Settore 1/3/4</i>
Interruzione trasferimento del carico	10	30
Disconnessione manichetta del carico	15	35
Precauzioni speciali da intraprendere (es. rinforzo cavi ormeggio, valutazione disormeggio, etc...)	20	40

(*) Raffica di 30 secondi misurata a 10 metri di altezza

Indipendentemente dalle condizioni meteo marine, il Terminal avrà, comunque, l'obbligo di verificare la permanenza delle necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento e/o continuazione delle operazioni commerciali.

L'intensità del vento è verificata attraverso l'anemometro installato sulla briccola antistante il Terminal "SAAR Dp Green", i cui dati sono resi disponibili dall'Avvisatore Marittimo di Savona alla S.O. della Capitaneria di porto di Savona ed ai servizi tecnico-nautici.

4. TERMINAL “ESSO ITALIANA S.r.l.”:



Le navi fino a 20000 Deadweight non possono ormeggiare Terminal “ESSO ITALIANA S.r.l.” con:

- Vento proveniente dai settore 3 (225° - 315°), avente intensità superiore a 30 nodi;
- Vento proveniente dal settore 4, 1 e 2 (316° - 224°), avente intensità superiore a 23 nodi;

A prescindere dell'intensità del vento in zona, le navi potranno procedere all'ormeggio qualora l'altezza media dell'onda in zona non superi 1.5 metri.

Qualora già all'ormeggio, vengono definiti i seguenti Limiti operativi ambientali per navi fino a 20000 Deadweight:

Limiti operativi ambientali massimi (per Navi fino a 20000 Deadweight)		
	Velocità del Vento (*) (nodi)	
Azioni:	Settore 1	Settori 2/3/4
Interruzione trasferimento del carico	10	30
Disconnessione manichetta del carico	15	35
Precauzioni speciali da intraprendere (es. rinforzo cavi ormeggio, valutazione disormeggio, etc...)	20	40

(*) Raffica di 30 secondi misurata a 10 metri di altezza

Indipendentemente dalle condizioni meteo marine, il Terminal avrà, comunque, l'obbligo di verificare la permanenza delle necessarie condizioni di sicurezza per lo svolgimento e/o continuazione delle operazioni commerciali.

L'intensità del vento è verificata attraverso l'anemometro installato sull'accosto Esso, i cui dati devono essere resi disponibili dallo stesso terminal alla S.O. della Capitaneria di porto di Savona ed ai servizi tecnico nautici.

Articolo 5

(Discrezionalità nell'immediatezza della situazione)

È fatta salva la facoltà della Capitaneria di porto, sentiti i servizi tecnico-nautici, di disporre qualsiasi precauzione volta ad assicurare un adeguato gradiente di sicurezza portuale, a prescindere dai limiti operativi di cui all'articolo 4.

L'eventuale richieste di ormeggio, relative ad unità navali o condimeteo marine con caratteristiche o valori diverse da quelle elencate nella presente ordinanza, verranno valutate da questa Capitaneria di porto previa convocazione di apposito tavolo tecnico con i servizi tecnico nautici.

Articolo 6

(Disposizioni finali)

- 1.** I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca più grave reato e/o più grave illecito amministrativo, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della navigazione e saranno ritenuti responsabili, in via penale e/o civile, di qualsiasi danno procurato a persone o cose.
- 2.** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
- 3.** Il presente provvedimento abroga e sostituisce l'Ordinanza n. 176 in data 22 ottobre 2025 richiamata in premessa.

Savona, 10 novembre 2025

IL COMANDANTE

C.V. (CP) Matteo LO PRESTI

(firmato digitalmente ai sensi del CAD)